REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/1972 DELLA COMMISSIONE

del 7 settembre 2026

recante modifica del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli acidi perfluorocarbossilici a catena lunga, i loro sali e i composti a essi correlati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti ([1]), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2019/1021 attua gli impegni dell'Unione ai sensi sia della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti ([2]) (la «convenzione»), sia del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza ([3]) (il «protocollo»).

(2) L'allegato A della convenzione contiene un elenco di sostanze chimiche. Ciascuna parte della convenzione è tenuta a vietare le sostanze chimiche dell'elenco o ad adottare le misure legislative e amministrative necessarie per farne cessare la produzione, l'uso, l'importazione e l'esportazione.

(3) Nella sua dodicesima riunione, tenutasi dal 28 aprile al 9 maggio 2025, la conferenza delle parti della convenzione ha deciso, a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, della convenzione, di modificarne l'allegato A per includervi gli acidi perfluorocarbossilici a catena lunga, i loro sali e i composti a essi correlati con deroghe specifiche. Come stabilito nella decisione (UE) 2025/868 del Consiglio ([4]), l'Unione ha sostenuto l'inclusione degli acidi perfluorocarbossilici a catena lunga, dei loro sali e dei composti a essi correlati nell'allegato A con deroghe specifiche.

(4) È pertanto opportuno modificare anche l'allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021, che contiene un elenco delle sostanze che figurano nella convenzione e nel protocollo, nonché delle sostanze che figurano unicamente nella convenzione, per includervi gli acidi perfluorocarbossilici a catena lunga, i loro sali e i composti a essi correlati.

(5) Un gruppo di acidi perfluorocarbossilici a catena lunga, loro sali e composti a essi correlati (PFCA C_9-C_{14}) figura nell'elenco all'allegato XVII, voce 68, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ([5]) ed è soggetto a determinate deroghe, alcune delle quali scadute. L'allegato A della convenzione comprende il più ampio gruppo dei PFCA C_9-C_{21}.

([1]) GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1021/oj.
([2]) GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/507/oj.
([3]) GU L 81 del 19.3.2004, pag. 35, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/259/oj.
([4]) Decisione (UE) 2025/868 del Consiglio, del 23 aprile 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla dodicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti riguardo alle richieste di proroga di deroghe specifiche e alle proposte di modifica dell'allegato A della convenzione (GU L, 2025/868, 12.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/868/oj).
([5]) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj).

(6) La deroga per l'uso dei PFCA C_9-C_{14} nel rivestimento delle bombolette degli inalatori-dosatori pressurizzati di cui alla voce 68 non è più necessaria, come confermato dal pertinente portatore di interessi. La deroga per l'uso dei PFCA C_9-C_{14} nei semiconduttori utilizzati nei ricambi destinati ad apparecchiature elettroniche finite concessa alla voce 68 fino al 31 dicembre 2030 per le apparecchiature elettroniche finite immesse in commercio prima del 31 dicembre 2023 è invece ancora necessaria nell'Unione e dovrebbe pertanto essere inclusa nell'allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021. La convenzione comprende una deroga specifica per i PFCA C_9-C_{21} nei semiconduttori utilizzati nei ricambi. Il gruppo di PFCA C_{15}-C_{21} non è ancora regolamentato nell'Unione e non sono disponibili informazioni relative alla presenza di tali PFCA nei semiconduttori. L'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 dovrebbe pertanto includere una deroga per questi PFCA, i loro sali e i composti a essi correlati nei semiconduttori utilizzati nei ricambi, a condizione che siano stati inizialmente utilizzati nella produzione del semiconduttore che il ricambio intende sostituire o riparare.

(7) Per migliorare l'applicazione e l'esecuzione nell'Unione dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1021, è opportuno fissare un valore limite per gli acidi perfluorocarbossilici a catena lunga, i loro sali e i composti a essi correlati presenti in sostanze, miscele e articoli sotto forma di contaminanti non intenzionali in tracce. Detto limite dovrebbe essere fissato a 0,025 mg/kg per la somma dei PFCA C_{15}-C_{21} e i loro sali e a 0,26 mg/kg per la somma dei composti correlati ai PFCA C_{15}-C_{21}, in linea con i limiti stabiliti all'allegato XVII, voce 68, del regolamento (CE) n. 1907/2006. La voce 68 stabilisce inoltre valori limite specifici per i PFCA C_9-C_{14} laddove siano presenti in fluoroplastiche e fluoroelastomeri che contengono gruppi perfluoroalcossi e in micropolveri di politetrafluoroetilene. Per consentire lo sviluppo di metodi analitici adeguati e di tecnologie per rimuovere dai prodotti questi composti presenti non intenzionalmente, è opportuno fissare valori limite distinti per la presenza dei PFCA C_9-C_{14} e C_{15}-C_{21} come contaminanti non intenzionali in tracce nelle fluoroplastiche e nei fluoroelastomeri che contengono gruppi perfluoroalcossi e nelle micropolveri di politetrafluoroetilene e che detti valori limite siano validi fino al 16 dicembre 2030. Dopo tale data, il valore limite specifico per i PFCA C_9-C_{14} dovrebbe applicarsi all'intero gruppo di PFCA C_9-C_{21}.

(8) È inoltre opportuno fissare valori limite specifici per la presenza dei PFCA C_9-C_{21} come contaminanti non intenzionali in tracce nelle schiume antincendio, così come fatto nell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 per il PFOA, i suoi sali e i composti a esso correlati. Per le schiume antincendio per l'eliminazione dei vapori dei combustibili liquidi e per gli incendi di combustibili liquidi (incendi di classe B) già installate in sistemi, il valore limite per la somma dei PFCA C_9-C_{21} o dei loro sali dovrebbe quindi essere fissato a 1 mg/kg, mentre per la somma dei composti correlati ai PFCA C_9-C_{21} dovrebbe essere fissato a 10 mg/kg; questi valori limite dovrebbero rimanere validi fino al 3 agosto 2028. Questo lasso di tempo consentirà agli operatori di sostituire le schiume contenenti PFCA C_9-C_{21} e loro sali o composti a essi correlati in quantitativi superiori ai valori limite generali dei contaminanti non intenzionali in tracce. Quando le schiume contenenti PFCA C_9-C_{21}, loro sali e composti a essi correlati vengono rimosse dai sistemi antincendio, alcune di queste sostanze possono rimanere all'interno del sistema anche dopo la pulizia e potrebbero contaminare le nuove schiume installate. Analogamente a quanto previsto per il PFOA, i suoi sali e i composti a esso correlati, è opportuno fissare un valore limite di 10 mg/kg per la somma dei PFCA C_9-C_{21}, dei loro sali e dei composti a essi correlati presenti nelle schiume antincendio prive di fluoro installate dopo la pulizia del sistema antincendio.

(9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1021.

(10) Affinché la modifica dell'allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021 si applichi contemporaneamente all'entrata in vigore della modifica della convenzione per l'Unione, è opportuno posticipare la data di applicazione del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 16 dicembre 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Nell'allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021 è aggiunta la seguente voce:

Sostanza	N. CAS	N. CE	Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni
«Acidi perfluorocarbossilici a catena lunga (PFCA C_9-C_{21}), loro sali e composti a essi correlati Per "Acidi perfluorocarbossilici a catena lunga (PFCA C_9-C_{21}), loro sali e composti a essi correlati" si intende: i) acidi perfluorocarbossilici lineari e ramificati aventi formula $C_nF_{2n+1}COOH$ dove $8 \leq n \leq 20$ (PFCA C_9-C_{21}); ii) loro sali; iii) composti correlati ai PFCA C_9-C_{21}, ossia qualsiasi sostanza che possa degradare o trasformarsi in PFCA C_9-C_{21}, incluse tutte le sostanze contenenti la frazione alchilica perfluorurata C_nF_{2n+1} (dove $8 \leq n \leq 20$) come uno degli elementi strutturali. I composti seguenti non sono inclusi tra i composti correlati ai PFCA C_9-C_{21}: $C_nF_{2n+1}X$, dove X = F, Cl o Br: composti correlati al PFOA di cui alla voce «Acido perfluoroottanoico (PFOA), suoi sali e composti a esso correlati» del presente allegato.	[1] 375-95-1, [2] 335-76-2, [3] 2058-94-8, [4] 307-55-1, [5] 72629-94-8, [6] 376-06-7, [7] 141074-63-7, [8] 67905-19-5, [9] 57475-95-3, [10] 16517-11-6, [11] 133921-38-7, [12] 68310-12-3, e altri	[1] 206-801-3, [2] 206-400-3, [3] 218-165-4, [4] 206-203-2, [5] 276-745-2, [6] 206-803-4, [7] — [8] 267-638-1, [9] — [10] 240-582-5, [11] - [12] 269-701-9, e altri	1. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica ai PFCA C_9-C_{21} e ai loro sali presenti in sostanze, miscele o articoli laddove la somma delle loro concentrazioni è pari o inferiore a 0,025 mg/kg (0,0000025 % in peso). 2. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica ai composti correlati ai PFCA C_9-C_{21} presenti in sostanze, miscele o articoli laddove la somma delle loro concentrazioni è pari o inferiore a 0,26 mg/kg (0,000026 % in peso). 3. In deroga ai punti 1 e 2, ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alla somma delle concentrazioni dei PFCA C_9-C_{21}, dei loro sali e dei composti a essi correlati pari o inferiore a 10 mg/kg (0,001 % in peso) presenti in una sostanza da utilizzare quale sostanza intermedia isolata trasportata ai sensi dell'articolo 3, punto 15), lettera c), del regolamento (CE) n. 1907/2006 e che soddisfano le rigorose condizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 4, primo comma, lettere da a) a f), di detto regolamento, per la produzione di composti chimici fluorurati con una catena costituita da un numero di atomi di perfluorocarbonio pari o inferiore a 6.

Sostanza	N. CAS	N. CE	Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni
			4. In deroga al punto 1, ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica a: — i PFCA C_9-C_{14} presenti nelle fluoroplastiche e nei fluoroelastomeri che contengono gruppi perfluoroalcossi, laddove la somma delle loro concentrazioni è pari o inferiore a 0,1 mg/kg (0,00001 % in peso), fino al 16 dicembre 2030; — i PFCA C_{15}-C_{21} presenti nelle fluoroplastiche e nei fluoroelastomeri che contengono gruppi perfluoroalcossi, laddove la somma delle loro concentrazioni è pari o inferiore a 15 mg/kg (0,0015 % in peso), fino al 16 dicembre 2030; — i PFCA C_9-C_{21} presenti nelle fluoroplastiche e nei fluoroelastomeri che contengono gruppi perfluoroalcossi, laddove la somma delle loro concentrazioni è pari o inferiore a 0,1 mg/kg (0,00001 % in peso), a partire dal 17 dicembre 2030. Devono essere evitate emissioni non intenzionali di PFCA C_9-C_{21} durante la fabbricazione e l'uso delle fluoroplastiche e nei fluoroelastomeri che contengono gruppi perfluoroalcossi; se ciò non fosse possibile, le emissioni devono essere ridotte al minimo per quanto tecnicamente e praticamente possibile.

Sostanza	N. CAS	N. CE	Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni
			5. In deroga al punto 1, ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica a: — i PFCA C_9-C_{14}e loro sali presenti nelle micropolveri di politetrafluoroetilene (PTFE) prodotte mediante radiazioni ionizzanti oppure mediante degradazione termica, e anche in miscele e in articoli per uso industriale e professionale contenenti micropolveri di PTFE, laddove la somma delle loro concentrazioni è pari o inferiore a 1 mg/kg (0,0001 % in peso) fino al 16 dicembre 2030; — i PFCA C_{15}-C_{21}e loro sali presenti nelle micropolveri di PTFE prodotte mediante radiazioni ionizzanti oppure mediante degradazione termica, e anche in miscele e in articoli per uso industriale e professionale contenenti micropolveri di PTFE, laddove la somma delle loro concentrazioni è pari o inferiore a 15 mg/kg (0,0015 % in peso) fino al 16 dicembre 2030; — i PFCA C_9-C_{21}e loro sali presenti nelle micropolveri di PTFE prodotte mediante radiazioni ionizzanti oppure mediante degradazione termica, e anche in miscele e in articoli per uso industriale e professionale contenenti micropolveri di PTFE, laddove la somma delle loro concentrazioni è pari o inferiore a 1 mg/kg (0,0001 % in peso) a partire dal 17 dicembre 2030.

Sostanza	N. CAS	N. CE	Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni
			Devono essere evitate emissioni non intenzionali di PFCA C_9-C_{21} durante la fabbricazione e l'uso delle micropolveri di PTFE; se ciò non fosse possibile, le emissioni devono essere ridotte al minimo per quanto tecnicamente e praticamente possibile. 6. In deroga ai punti 1 e 2, ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica ai PFCA C_9-C_{21} o ai loro sali presenti nelle schiume antincendio per l'eliminazione dei vapori dei combustibili liquidi e per gli incendi di combustibili liquidi (incendi di classe B) già installate in sistemi, laddove la somma delle loro concentrazioni è pari o inferiore a 1 mg/kg (0,0001 % in peso), e a ogni singolo composto correlato ai PFCA C_9-C_{21} o a una combinazione di composti correlati ai PFCA C_9-C_{21} presente in tali schiume in concentrazioni pari o inferiori a 10 mg/kg (0,001 % in peso). Questi valori limite si applicano fino al 3 agosto 2028. 7. In deroga ai punti 1 e 2, ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica ai PFCA C_9-C_{21}, ai loro sali e ai composti a essi correlati presenti nelle schiume antincendio prive di fluoro e provenienti da attrezzature antincendio sottoposte a pulizia secondo le migliori tecniche disponibili, laddove la somma delle loro concentrazioni è pari o inferiore a 10 mg/kg (0,001 % in peso).

Sostanza	N. CAS	N. CE	Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni
			8. L'immissione in commercio e l'uso dei PFCA C_9-C_{14}, dei loro sali e dei composti a essi correlati sono consentiti fino al 30 dicembre 2030 nei semiconduttori utilizzati nei ricambi destinati ad apparecchiature elettroniche immesse in commercio prima del 31 dicembre 2023, o destinati alla loro riparazione. 9. L'immissione in commercio e l'uso dei PFCA C_{15}-C_{21}, dei loro sali e dei composti a essi correlati sono consentiti nei semiconduttori utilizzati nei ricambi, laddove questi PFCA, i loro sali e i composti a essi correlati siano stati inizialmente utilizzati nel semiconduttore che deve essere sostituito o riparato dal ricambio, fino al 16 dicembre 2031. 10. Gli articoli contenenti PFCA C_9-C_{14}, loro sali e composti a essi correlati già in uso nell'Unione prima del 31 dicembre 2023 possono continuare a essere utilizzati. 11. Gli articoli contenenti PFCA C_{15}-C_{21}, loro sali e composti a essi correlati già in uso nell'Unione prima del 17 dicembre 2026 possono continuare a essere utilizzati.».